

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Queste preghiere non costituiscono un atto privato, ma fanno parte del culto pubblico della Chiesa, in modo tale che, celebrandolo, il ministro sacro compie il suo dovere ecclesiale: il sacerdote o il diacono che, in un edificio sacro o un oratorio, oppure a casa sua, celebra l'Ufficio Divino, compie, anche se è solo, un atto eminentemente ecclesiale, a nome di tutta la Chiesa e per tutta la Chiesa, e anche per l'umanità intera

Risposte ad alcune domande concernenti l'obbligo della recita della Liturgia delle Ore

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 2330/00/L

La celebrazione integrale e quotidiana della Liturgia delle Ore è, per i sacerdoti e i diaconi aspiranti al presbiterato, una parte sostanziale del loro ministero ecclesiale.

Se la celebrazione della Liturgia delle Ore fosse considerata solamente sotto l'aspetto di un dovere da compiersi per soddisfare un obbligo canonico, anche se lo è effettivamente, una tale considerazione risulterebbe una visione troppo ristretta, mentre si deve considerare prima di tutto che l'ordinazione sacramentale al diaconato e al presbiterato implica una responsabilità particolare di innalzare verso Dio, Uno e Trino, la preghiera di azione di grazie per la sua bontà, per la sua sovrana bellezza e per il disegno misericordioso concernente la nostra salvezza soprannaturale.

Insieme con la lode, i sacerdoti e i diaconi presentano alla Divina Maestà la preghiera d'intercessione affinché si degni di sovvenire alle necessità sia spirituali che temporali della Chiesa e dell'intera umanità.

Il "sacrificio di lode" si compie anzitutto nella celebrazione del sacrificio della Santissima Eucaristia, ma è preparato e si prolunga nella Liturgia delle Ore (cf. IGLH, n. 12), di cui la forma principale è la celebrazione comunitaria, in una assemblea, sia di chierici, sia di religiosi, alla quale i fedeli laici sono vivamente invitati a partecipare.

E' vero che la Liturgia delle Ore, conosciuta anche come Ufficio Divino o Breviario, non perde in qualche maniera il suo valore quando è celebrata da soli, o secondo la forma in qualche modo "privata", poiché in questo caso anche *"se queste preghiere sono dette sotto forma privata, non chiedono cose private"* (Gilbertus de Holland, Sermo XIII in Cant., in P.L. 184, 120).

Infatti, in tali circostanze, queste preghiere non costituiscono un atto privato, ma fanno parte del culto pubblico della Chiesa, in modo tale che, celebrandolo, il ministro sacro compie il suo dovere ecclesiale: il sacerdote o il diacono che, in un edificio sacro o un oratorio, oppure a casa sua, celebra l'Ufficio Divino, compie, anche se è solo, un atto eminentemente ecclesiale, a nome di tutta la Chiesa e per tutta la Chiesa, e anche per l'umanità intera.

Si legge nel Pontificale Romano: *"Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della Liturgia delle Ore, secondo la tua condizione, insieme con il Popolo di Dio per la Chiesa e il mondo intero?"* (cf. Pontificale Romano, rito di ordinazione diaconale).

Perciò, nello stesso rito di ordinazione diaconale, il ministro sacro domanda o riceve dalla Chiesa l'incarico di pregare la Liturgia delle Ore; si tratta dunque della responsabilità ministeriale di colui che riceve l'ordinazione, un incarico che supera i limiti della semplice pietà personale. I ministri sacri, con il vescovo, sono uniti nel ministero di intercessione per il Popolo di Dio, che è loro affidato, sull'esempio di Mosè (Ex. 17, 8-16), degli Apostoli (I Tim 2, 1-6) e di Gesù Cristo stesso *"che è alla destra del Padre e che intercede per noi"* (Rom 8,34).

Così pure, nell'Institutio Generali de Liturgia Horarum n° 108, si legge: *"Chi recita i salmi della Liturgia delle Ore, li recita non tanto a nome proprio quanto a nome di tutto il Corpo di Cristo, anzi nella persona di Cristo stesso"*.

Si legge anche al n° 29 della medesima Institutio: *"I vescovi, dunque, i sacerdoti e gli altri ministri sacri, che hanno ricevuto dalla Chiesa il mandato di celebrare la Liturgia delle Ore, recitino ogni giorno tutte le Ore, osservando, per quanto è possibile, il loro vero tempo"*.

Il Codice di Diritto Canonico, da parte sua, prescrive al can. 276, § 2, n.3 che *"i sacerdoti come pure i diaconi aspiranti al presbiterato, sono obbligati a celebrare ogni giorno la Liturgia delle Ore, secondo i propri libri liturgici regolarmente approvati; i diaconi permanenti la celebrano secondo le norme definite per essi dalla Conferenza Episcopale"*.

Considerando ciò che è esposto qui sopra, è adesso possibile rispondere alle seguenti domande:

1) Qual è il parere della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti a proposito dell'ampiezza dell'obbligo di celebrare o di recitare ogni giorno la Liturgia delle Ore?

Risp. Quelli che hanno ricevuto l'ordinazione sono tenuti all'obbligo morale di celebrare o di recitare integralmente e ogni giorno l'Ufficio Divino, in virtù della medesima ordinazione, conformemente al rito di ordinazione diaconale e secondo il can. 276, § 2, n. 3 del Codice di Diritto Canonico, citato sopra. Compiere questo obbligo non costituisce prima di tutto una devozione privata, neanche un pio esercizio realizzato dalla sola volontà di chierico, ma si tratta prima di tutto di un atto proprio del ministro sacro e dell'ufficio pastorale.

2) In che cosa consiste l'obbligo *sub gravi* relativo alla celebrazione integrale dell'Ufficio Divino?

Risp. Conviene notare che:

a. Un motivo grave, sia di salute, sia dovuto al servizio pastorale del ministro, oppure all'esercizio della carità, o ancora una grande stanchezza ma non un lieve disturbo, possono dispensare questo ministro dalla celebrazione parziale, e anche intera dell'Ufficio Divino, tenendo conto del principio generale secondo il quale una legge ecclesiastica puramente positiva non obbliga con grave incomodo;

b. L'omissione intera o parziale dell'Ufficio dovuta alla sola pigrizia, o con lo scopo di dedicarsi a del sollievo non necessario, non è lecito, ma al contrario costituisce, tenendo conto della gravità di ogni

situazione, un disprezzo dell'ufficio ministeriale o una trasgressione della legge positiva della Chiesa;

c. L'omissione degli uffici delle Lodi e dei Vespri richiede una causa di maggiore gravità, poichè questi uffici sono i "due poli dell'Ufficio quotidiano" (Sacramentun Concilium, n. 89).

d. Se un sacerdote deve celebrare, nello stesso giorno, più volte la Santa Messa, o confessare per molte ore, oppure predicare varie volte durante la medesima giornata, e quindi preso dalla stanchezza, egli può considerare, in buona coscienza, che si tratta di ragioni che possono legittimare l'omissione di una parte proporzionale dell'Ufficio.

e. Per una causa giusta o grave, secondo il caso, l'Ordinario del sacerdote o del diacono può dispensarlo integralmente o parzialmente dalla celebrazione dell'Ufficio Divino, oppure può commutare questo obbligo in un atto di pietà (come per esempio, il Santo Rosario, la Via Crucis, una lettura biblica o spirituale, un tempo di orazione mentale di una durata ragionevole...).

3) Quale conseguenza ha il criterio *veritas temporis* su questa questione?

Risp. La risposta comporta parecchi elementi, secondo i diversi casi che possono presentarsi:

a. Poiché l'Ufficio delle Letture non è legato ad un periodo determinato della giornata può essere celebrato a una qualsiasi ora; la sua omissione può essere legittimata solamente secondo le risposte alla domanda n. 2 summenzionata. "*Secondo la consuetudine, l'Ufficio delle Letture si può recitare in qualsiasi ora del giorno, e anche nelle ore serali notturne del giorno precedente, dopo aver recitato i Vespri*" (cf. IGLH n. 59).

b. Lo stesso vale per l'Ora Media, in quanto anche essa non è legata ad un periodo determinato della giornata. Basta che sia celebrata tra l'ufficio del mattino e quello della sera. Fuori del coro, conviene celebrare almeno una delle tre ore di Terna, Sesta e Nona "*in modo che sia conservata la tradizione di pregare nel corso della giornata nel mezzo del lavoro*" (cf. IGLH n. 77).

c. Le Lodi devono essere celebrate durante le ore della mattina, e i Vespri durante quelle della sera, secondo le indicazioni delle diverse parti dell'ufficio. Se, tuttavia, non è possibile celebrare l'ufficio delle Lodi durante la mattina, l'obbligo rimane di celebrarlo. Similmente, se i Vespri non possono essere celebrati durante la sera, devono essere celebrati appena è, possibile (Sacrosanctum Concilium, n. 89). In altri termini, un ostacolo che impedisce di osservare la "verità delle ore" non costituisce in se una ragione che rende la cosa legittima di non celebrare le Lodi o i Vespri, poichè si tratta delle "Ore principali" (Sacrosanctum Concilium, n. 89), le quali essi "*si devono tenere in grandissima considerazione*" (IGLH n. 40).

Chi desidera assolvere volentieri il servizio divino e celebrare prontamente le lodi del Creatore dell'universo, può, dopo l'inno dell'ora competente, recuperare almeno la salmodia dell'Ora omessa e concludere con una sola lettura breve e l'orazione.

Queste risposte vengono pubblicate con il consenso della Congregazione per il Clero.

Città del Vaticano, 15 novembre 2000

+ Jorge A. Card Medina Estévez

Prefetto

+ Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo Segretario

(Traduzione italiana non ufficiale dell'originale in latino.)